

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza SOS Green Rischi Ambientali

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura dei costi che l'Assicurato deve sostenere ai sensi del Codice dell'Ambiente per attività di bonifica e di bonifica ambientale in conseguenza di eventi di inquinamento, nonché della responsabilità civile che grava sull'Assicurato per danni causati a terzi in relazione a tali eventi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I costi di bonifica per le attività di cui all'art. 240 del Codice dell'Ambiente sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento da cui derivi l'obbligo giuridico di procedere a bonifica all'interno e/o all'esterno del sito assicurato
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento, comprese le spese legali
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento derivante da una Operazione prestata presso terzi o da terzi operanti per conto dell'Assicurato
- ✓ I costi di bonifica ambientale per le attività di cui all'Allegato 3 alla Parte VI del Codice dell'Ambiente, sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento da cui derivi l'obbligo giuridico di procedere a bonifica ambientale all'interno e/o all'esterno del sito assicurato
- ✓ Perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio dell'Assicurato in conseguenza dell'interruzione dell'attività a causa di un evento di inquinamento
- ✓ I costi di bonifica e di bonifica ambientale per le attività di cui all'art. 240 e all'Allegato 3 Parte VI del Codice dell'Ambiente sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di eventi di inquinamento causati dalle merci e/o prodotti fabbricati, venduti, lavorati, installati o distribuiti dallo stesso Assicurato

Garanzie opzionali:

- ✓ Responsabilità Civile Personale
- ✓ Responsabilità Civile Incrociata
- ✓ Beni di Proprietà (Spese di Decontaminazione)
- ✓ Responsabilità dell'Assicurato per Fatto di Appaltatori e Subappaltatori
- ✓ Messa in Sicurezza Operativa
- ✓ Carico e Scarico presso Terzi
- ✓ Committenza del Trasporto
- ✓ Amianto
- ✓ Terrorismo
- ✓ Siti Dismessi
- ✓ Serbatoi Interrati
- ✓ Garanzia Postuma
- ✓ Danni Reputazionali – Gestione della Crisi
- ✓ Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti dalla presenza o dalla richiesta di rimozione di materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all'attività assicurata, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura derivanti dalla medesima attività assicurata
- ✗ Danni derivanti da circostanze note all'Assicurato, ad eccezione delle circostanze note espressamente coperte dalla polizza con condizione particolare o appendice
- ✗ Danni derivanti dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF)
- ✗ Danni derivanti da guerra, sabotaggi, atti di invasione di popoli stranieri, ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse azioni militari o colpi di Stato avvenuti successivamente alla data di effetto del periodo di assicurazione
- ✗ Multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale
- ✗ Danni derivanti dalla proprietà, possesso, controllo o utilizzo di:
 - ✗ un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi,
 - ✗ un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciati
- ✗ La presente esclusione non si applica a quanto coperto dalla garanzia opzionale Committenza del Trasporto, qualora operante.
- ✗ Danni derivanti da amianto/asbesto o materiali contenenti amianto/asbesto e relative fibre e/o polveri, o piombo o materiali contenenti piombo, quando i predetti materiali siano presenti sopra o nelle strutture e/o edifici presenti nei siti assicurati.
- ✗ La presente esclusione non si applica ai Costi di Bonifica del suolo, sottosuolo o delle acque sotterranee né a quanto coperto dalla garanzia opzionale Amianto, qualora operante.
- ✗ Danni derivanti da perdita, distruzione, danneggiamento, deterioramento, inutilizzabilità o diminuzione di valore di qualunque bene, inclusi i veicoli utilizzati durante il trasporto, di proprietà dell'Assicurato o sotto la custodia o controllo dell'Assicurato o di un suo prestatore di lavoro o incaricato, salvo siano relativi ai Costi di Bonifica.
- ✗ La presente esclusione non si applica alla garanzia opzionale Beni di Proprietà – Spese di Decontaminazione, qualora operante.
- ✗ Danni derivanti da riduzioni del volume d'affari che derivino da sfavorevoli condizioni di mercato determinate da inquinamento o un Danno Ambientale
- ✗ Danni derivanti da prestazione o mancata prestazione di consulenza, istruzioni o informazioni o altro servizio

✓ Programma Multinazionale – Polizza Master
L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

professionale, in relazione ai quali sia previsto il pagamento di un corrispettivo

✗ Danni derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo; o esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti citati, verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

✗ La presente esclusione non si applica alla garanzia opzionale Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità, qualora operante.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

! La copertura opera su base "claims made", vale a dire sono coperti i sinistri denunciati durante il periodo assicurativo purché l'evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta durante lo stesso periodo, o durante la retroattività eventualmente concordata, e l'eventuale richiesta di risarcimento sia ricevuta dall'Assicurato durante il periodo assicurativo

! La copertura dei costi di bonifica e di bonifica ambientale, nonché di ogni altra spesa assicurata, richiede il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore

! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti in relazione alle singole garanzie

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ Nell'ambito della territorialità concordata



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Qualora il sito assicurato sia oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell'attività assicurata o venga ceduto a terzi, è necessario darne comunicazione scritta all'Assicuratore entro 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza
- Denunciare all'Assicuratore per iscritto l'evento di inquinamento nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza; fornendo una descrizione dettagliata dell'evento, tutte le informazioni e l'assistenza richiesta ai fini della valutazione e gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore. Inoltre, trasmettere immediatamente all'Assicuratore ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativi al sinistro e comunicare l'esistenza di qualsiasi procedura o documentazione pervenuta in merito al sinistro
- Comunicare per iscritto all'Assicuratore ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per incidenti mortali in relazione ad un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell'Assicurato a termini di polizza nel più breve termine possibile da quando se ne sia venuti a conoscenza
- Non riconoscere o assumere alcuna responsabilità, liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdetta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede, inoltre, il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza SOS Green Rischi Ambientali

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Aggiornato a gennaio 2026 Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

Oltre a quanto previsto dal DIP:

- ✗ Danni derivanti da:
 - Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi prima della Data di Retroattività, anche se l'Evento o l'Inquinamento o Danno Ambientale vengano scoperti durante il Periodo di Assicurazione;
 - Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi nel Periodo di Assicurazione qualora costituiscano la continuazione di Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento originatisi prima della Data di Retroattività.
- ✗ Danni derivanti da merci, prodotti o rifiuti trasportati dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica qualora l'attività di trasporto condotta dall'Assicurato o da un terzo per conto dell'Assicurato rientri nelle Operazioni Presso Terzi, con l'indicazione specifica in Scheda di Polizza dei beni, prodotti o rifiuti il cui trasporto è oggetto di copertura, nonché dei mezzi propri dell'Assicurato utilizzabili ai fini delle operazioni di trasporto oggetto di copertura (qualora non sia incaricato un terzo). Tuttavia qualora l'attività di trasporto rientri nelle Operazioni Presso Terzi, l'assicurazione non sarà operante qualora tali merci, prodotti o rifiuti non siano nel controllo dell'Assicurato o di chi è incaricato del trasporto per conto dell'Assicurato o siano stati già consegnati a terzi, ovvero quando il terzo incaricato non abbia adeguata licenza di trasporto.
- ✗ Lesioni Fisiche subite da qualsiasi Prestatore di Lavoro in occasione della prestazione dell'attività lavorativa
- ✗ Danni derivanti da qualunque prodotto, rifiuto o sostanza dopo la consegna a terzi e/o fuori dal sito assicurato
- ✗ Danni derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato con un contratto o accordo, salvo il caso in cui la responsabilità dell'Assicurato sussisterebbe comunque per legge anche in assenza di tale contratto o accordo

	✗ Inquinamento causato da serbatoi interrati: - la presenza dei quali era nota al Preposto Responsabile prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione e non sia stata dichiarata all'Impresa; e - che non siano stati rimossi prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione; e - che non siano espressamente coperti con condizione particolare o appendice. ✗ Spese interne o consistenti in spese sostenute dall'Assicurato per prestazioni e/o servizi effettuati da Prestatori di Lavoro o altro personale salariato ✗ Danni derivanti da un atto di terrorismo o qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in altro modo connessa a un atto di terrorismo. Qualora, in forza della presente esclusione, l'Impresa consideri un sinistro non coperto dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica alla garanzia opzionale Terrorismo, qualora operante. ✗ Danni derivanti da inosservanza consapevole o violazione dolosa o intenzionale: - da parte dell'Assicurato o di un Preposto Responsabile di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive od ordini amministrativi emanati da un'Autorità Competente, nonché qualsiasi provvedimento esecutivo di natura giudiziaria o amministrativa; o - di qualunque obbligo di porre in essere, successivamente alla scoperta di un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento coperto dalla polizza, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell'Inquinamento o del Danno Ambientale; o - di qualunque obbligo di porre in essere tutte le misure ragionevoli atte a prevenire o evitare il verificarsi di un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento coperto dalla presente polizza. ✗ Danni derivanti da: - qualsiasi indagine o ispezione volontaria; o - qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione o comunque connessa a Norme Edilizie, presso, su o in relazione a qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'Assicurato. La presente esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'Assicurato presso tali siti. ✗ Un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento in qualsiasi modo relativi, derivanti od originati da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un sito assicurato precedentemente di proprietà dell'Assicurato, ovvero da questi locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato, quando l'Evento o il Pericolo Attuale di Inquinamento abbiano avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all'abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell'utilizzo di tale sito assicurato La presente esclusione non si applica alla garanzia opzionale Siti Dismessi, qualora operante. ✗ Danni derivanti da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'evento ✗ Spese effettuate a titolo di miglioramento o aggiunte. La presente esclusione si applica esclusivamente alle spese di sostituzione. ✗ Diminuzione di reddito derivante dai costi fissi, sostenuti nel Periodo di Interruzione dell'Attività, relativi alle retribuzioni di amministratori, dirigenti, responsabili di reparto e dipendenti con contratto a termine. La presente esclusione si applica esclusivamente alle Perdite da Interruzione di Attività. ✗ Costi di Prevenzione derivanti da comportamenti di terzi o consistenti in Costi di Prevenzione sostenuti dall'Assicurato per l'attuazione di misure di prevenzione da effettuarsi in caso di un Pericolo Attuale di Inquinamento (al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un Evento, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del Codice dell'Ambiente) determinato da un evento causato da un terzo non operante per conto dell'Assicurato nell'ambito dell'attività assicurata e/o del sito assicurato ✗ Gli importi stabiliti dal giudice in via equitativa e/o equivalente nell'ambito di applicazione dell'art.18, comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 ✗ Danni derivanti da attività svolte all'esterno del sito assicurato ✗ Danni derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili ✗ Danni derivanti da organismi geneticamente modificati ✗ Danni derivanti da proprietà, possesso o uso di piattaforme di perforazione o di altri impianti off-shore per lo stoccaggio o il trasporto di prodotti petroliferi In relazione alla garanzia opzionale Programma Multinazionale – Polizza Master, qualora sia operante la clausola Reverse DIC, sono inoltre esclusi: ✗ Tutti i rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione in base alla leggi locali ✗ Danni per i quali è previsto un limite di indennizzo inferiore al massimale della polizza locale ✗ Qualsiasi RC Professionale ✗ Garanzia di fornitura (mancanza di qualità e/o insufficienza di "performance" del prodotto) ✗ Spese per ritirare dal mercato i prodotti e spese conseguenti ad operazioni di smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso ✗ Perdite patrimoniali pure (c.d. "pure financial losses") ✗ Rischi atomici/nucleari e danni conseguenti a radiazioni
--	---

	✗ Danni rientranti nel rischio “Aviation” ✗ Responsabilità del vettore ✗ Diversità nella validità temporale (trigger) e territoriale, salvo diversa e specifica contrattualizzazione sulla Polizza Master ✗ Contrattualizzazione del massimale per sinistro anziché per sinistro e periodo assicurativo ✗ Diversità nella definizione dei “terzi” ✗ RC Contrattuale ✗ Guerra e Terrorismo In relazione alla garanzia opzionale Programma Multinazionale – Polizza Master, qualora sia operante la clausola Reverse DIC, limitatamente alle polizze locali emesse in USA e Canada sono inoltre esclusi: ✗ Stop Gap Liability, Occupational Diseases, Worker’s Compensation ✗ Employment Practice Liability ✗ Automobile Liability ✗ Loss of Use ✗ Personal injury, Advertising injury e Liquor Liability ✗ Fungi, Bacteria and Moulds ✗ Punitive and Exemplary Damages
 Ci sono limiti di copertura?	
! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali od economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d’America o da convenzioni internazionali ! L’Impresa è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni Paesi e territori, quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea ! È prevista l’applicazione di specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall’Impresa ! Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un Evento o un Pericolo Attuale di Inquinamento, l’Impresa indennizza un importo proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa prestati dalla stessa ed in cui si è utilizzata la sostanza o si è esercitata l’attività che ha cagionato l’Inquinamento o il Danno Ambientale o il Pericolo Attuale di Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza o di esercizio dell’attività ! Qualora durante il periodo di assicurazione uno o più stabilimenti vengano inseriti in copertura a termini di sito assicurato, la copertura decorre dalla data di effetto indicata nell’appendice di inserimento senza alcuna retroattività, salvo diverso accordo con l’Impresa indicata nella stessa appendice e ferma restando l’esclusione degli eventi originatisi prima di tale data	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Persone giuridiche esposte al rischio di causare inquinamento.	
 Quali costi devo sostenere?	
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 12%	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All’Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All’IVASS	Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all’autorità di vigilanza o all’ente all’uopo preposto del Paese in cui l’Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link:</i> https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	
Regime Fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.

Polizza SOS Green Rischi Ambientali

CHUBB®

Ed. 03/2018

Polizza SOS Green Rischi Ambientali

Scheda di Polizza

Numero di Polizza	Error! No document variable supplied.		
--------------------------	--	--	--

1.	Contraente/Assicurato	Error! No document variable supplied.		
	Indirizzo	Error! No document variable supplied. - Error! No document variable supplied. Error! No document variable supplied. - Error! No document variable supplied.		
	Codice Fiscale/Partita IVA	Error! No document variable supplied. Error! No document variable supplied.		

2.	Periodo di Assicurazione	Effetto:	dalle ore 24.00 del	
		Scadenza:	alle ore 24.00 del	

3.	a) Limite di Indennizzo Aggregato:	€ 0,00 per Periodo di Assicurazione		
	b) Limite di Indennizzo relativo a ogni Garanzia (qualora operante):	Limite di Indennizzo		Franchigia per Sinistro
		per Sinistro	per Periodo di Assicurazione	
	1.1 Danni all'Interno del Sito Assicurato:			
	A. Costi di Bonifica			
	1) Costi di Bonifica Derivanti dall'Attività Assicurata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2) Costi di Bonifica Derivanti dal Sito Assicurato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B. Perdite da Interruzione di Attività dell'Assicurato (Business Interruption)	** giorni (Periodo di Indennizzo) con il massimo di € ***.***	€ 0,00	** giorni (Periodo di Carenza)
	1.2 Danni all'Esterno del Sito Assicurato:			
	C. Costi di Bonifica all'Esterno del Sito			
	1) Costi di Bonifica all'Esterno del Sito Derivanti dall'Attività Assicurata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2) Costi di Bonifica all'Esterno del Sito Derivanti dal Sito Assicurato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D. Responsabilità Civile Ambientale per Attività Assicurate (compresi danni conseguenti a interruzione di attività del terzo entro il Sottolimito di Euro *****)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	E. Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni Presso Terzi (compresi danni conseguenti a interruzione di attività del terzo entro il Sottolimito di Euro *****)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	1.3 Danno Ambientale:			
	F. Danno Ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.4 Ulteriori Garanzie Opzionali:			
	G. Responsabilità Civile Personale	OPERANTE/NON OPERANTE		
	H. Responsabilità Civile Incrociata	OPERANTE/NON OPERANTE		
	I. Beni di Proprietà (Spese di Decontaminazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	J. Responsabilità dell'Assicurato per Fatto di Appaltatori e Subappaltatori	OPERANTE/NON OPERANTE		
	K. Messa in Sicurezza Operativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	L. Carico e Scarico presso Terzi (automezzo di proprietà di **** targato ****)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	M. Committenza del Trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	N. Amianto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	O. Terrorismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	P. Siti Dismessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Q. Serbatoi Interrati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	R. Periodo di Garanzia Postuma	90 giorni		
	S. Rinuncia alla Rivalsa	OPERANTE/NON OPERANTE		
	T. Danni Reputazionali – Gestione della Crisi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	U. Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	V. Programma Multinazionale – Polizza Master	OPERANTE/NON OPERANTE		

4.	Data di Retroattività		
5.	Estensione Territoriale	Mondo Intero escluso USA e Canada	
6.	Attività Assicurata		
7.	Siti Assicurati		
8.	Operazioni Presso Terzi		
9.	Assicurati Addizionali		
10.	Intermediario	Error! No document variable supplied.	Codice
			Error! No document variable supplied.

11.	Rateo : dal 01-01-2001 al 01-01-2001 ####				Premio netto annuo	€ 0,00
	€ 0,00 pari a € 0,00					€ 0,00
	RATE		Premio netto	Imponibile	Imposte	Totale
	Alla Firma	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Successive	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

L'**Assicurato/Contraente** ai sensi ed agli effetti degli Artt. 1892-1893 del C.C. dichiara che:

- a) è stato assicurato con altri assicuratori per rischi analoghi NO SI
b) ha subito sinistri nel corso degli ultimi 5 anni per i rischi assicurati NO SI
c) per i rischi oggetto della presente polizza, ha avuto stornati contratti da altri assicuratori NO SI

L'Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dall'**Assicurato/Contraente** nella proposta che forma parte integrante del contratto e viene prestata alle Condizioni di Assicurazione qui di seguito riportate.

Il Contraente

Chubb European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi



Attenzione: questa Polizza opera in forma “*Claims-Made*”, come meglio descritto all’art. 3 “Validità Temporale della Copertura” delle “Norme che regolano l’Assicurazione Rischi Ambientali”.

Definizioni di Polizza

I termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono il significato seguente:

1. **ATTIVITÀ ASSICURATA:** le attività elencate al punto 6 della Scheda di Polizza;
2. **ASSICURATO:** il **Contraente** e ogni ulteriore società partecipata e/o controllata dal **Contraente** qualora espressamente indicata come Assicurato Addizionale al punto 9 della Scheda di Polizza. Si precisa gli Assicurati Addizionali non saranno considerati terzi fra di loro, salvo che sia operante la Garanzia H di cui all'art. 1.
3. **ATTIVITÀ DI BONIFICA:** le attività di:
 - a) messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**;
 - b) abbattimento, rimozione, raccolta, trattamento, neutralizzazione, contenimento o isolamento, messa in sicurezza permanente di cui all'art. 240, comma 1, lett. o) del **Codice dell'Ambiente**;
 - c) indagine, studio, ricerca, caratterizzazione, quantificazione, monitoraggio di un **Evento di Inquinamento** che abbia dato origine ad un **Inquinamento**, nella misura in cui le stesse siano richieste dalla **Legge a Tutela dell'Ambiente** nei limiti e a condizione che tali attività siano specificamente richieste da una **Disposizione dell'Autorità** sulla base delle **Leggi a Tutela dell'Ambiente**;
 - d) misure di prevenzione di cui agli articoli 240, comma 1, lett. i) e 302 del **Codice dell'Ambiente** e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**.Ai fini della presente **Polizza** rilevano unicamente le **Attività di Bonifica** che siano state eseguite direttamente dall'**Assicurato** o da altri su suo incarico e per suo conto, nei termini previsti dalla presente **Polizza**, ovvero siano state eseguite dall'**Autorità Competente** che agisca poi in via di regresso nei confronti dell'**Assicurato**. In tale ultimo caso, i **Costi di Bonifica** saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**.
4. **ATTIVITÀ DI BONIFICA AMBIENTALE:** le riparazioni del **Danno Ambientale**, primarie, complementari e compensative di cui all'Allegato 3 alla Parte VI del **Codice dell'Ambiente**, nei limiti e a condizione che tali attività siano specificamente richieste da una **Disposizione dell'Autorità** sulla base delle **Leggi a Tutela dell'Ambiente**. Ai fini della presente **Polizza** rilevano unicamente le **Attività di Bonifica Ambientale** che siano state eseguite direttamente dall'**Assicurato** o da altri su suo incarico e per suo conto, nei termini previsti dalla presente **Polizza**, ovvero siano state eseguite dall'**Autorità Competente** che agisca poi in via di regresso nei confronti dell'**Assicurato**. In tale ultimo caso, i **Costi di Bonifica** saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**.
5. **AUTORITÀ COMPETENTE:** qualsiasi autorità pubblica, statale o locale, agenzia o ente amministrativo, od organo giudicante che può emanare disposizioni in ordine alla **Legge a Tutela dell'Ambiente**.
6. **CIRCOSTANZA NOTA:** un **Evento o Pericolo Attuale di Inquinamento** antecedente la data di effetto del **Periodo di Assicurazione**, che un qualsiasi **Preposto Responsabile** conosca, o avrebbe dovuto conoscere, al momento della stipula della **Polizza**.
7. **CODICE DELL'AMBIENTE:** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
8. **COSTI DI BONIFICA:**
 - a) le spese relative alle **Attività di Bonifica** sostenute direttamente dall'**Assicurato** con il consenso scritto dell'**Assicuratore** e in esecuzione di una **Disposizione dell'Autorità**, ovvero fatti valere nei confronti dello stesso **Assicurato** dall'**Autorità Competente** in via di regresso. Nel caso di azione di regresso dell'**Autorità Competente**, i **Costi di Bonifica** saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**;
 - b) le **Spese di Sostituzione**.

Il termine comprende i **Costi di Prevenzione** e le spese di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**.

9. **COSTI DI BONIFICA AMBIENTALE:** le spese relative alle **Attività di Bonifica Ambientale**, sostenute direttamente dall'**Assicurato** con il consenso scritto dell'**Assicuratore** e in esecuzione di una **Disposizione dell'Autorità**, ovvero fatti valere dall'**Autorità Competente** in via di regresso. In caso di regresso dall'**Autorità Competente** i **Costi di Bonifica Ambientale** saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**.
10. **COSTI DI GESTIONE DELLA CRISI:** costi e spese, d'importo ragionevole:
- a) per avvalersi dei servizi di consulenza di una società specializzata in gestione della crisi, preventivamente approvata per iscritto dall'**Assicuratore**;
 - b) per stampare, pubblicizzare o spedire materiale di pubbliche relazioni;
 - c) per spese di viaggio dell'amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, presidente, responsabile dell'ufficio legale interno, o altri dirigenti o dipendenti o incaricati dell'**Assicurato** o della società di gestione della crisi individuata alla precedente lettera a); e/o
 - d) sostenute da terzi direttamente danneggiati dall'**Evento**, o ad essi anticipate, per spese mediche, funerarie, di assistenza psicologica, di viaggio, di alloggio temporaneo o per altre spese di carattere necessario.

Il termine non comprende alcun costo o spesa di difesa o rappresentanza legale.

11. **COSTI DI PREVENZIONE:** le spese, indennizzabili ai sensi della presente **Polizza**, sostenute per l'attuazione di misure di prevenzione da sostenersi in caso di un **Pericolo Attuale di Inquinamento**, al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un **Evento**, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del **Codice dell'Ambiente**.
12. **DANNO AMBIENTALE:** il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell'utilità da essa assicurata, come definito all'art. 300 del **Codice dell'Ambiente** in relazione al quale l'**Assicurato** è responsabile ai sensi della Direttiva Europea 2004/35/EC e sue trasposizioni, ivi incluso il **Codice dell'Ambiente**.
13. **DANNI A TERZI:** danni involontariamente causati a un terzo derivanti da:
- a) lesioni fisiche; e/o
 - b) danni materiali; e/o
 - c) perdite conseguenti ad un'interruzione di attività;
- come in dettaglio meglio specificato ai punti 1), 2) e 3) delle Garanzie D e E di cui all'art. 1.
14. **DATA DI RETROATTIVITÀ:** la data antecedente alla data di effetto del **Periodo di Assicurazione**, indicata al punto 4 della Scheda di Polizza, da cui decorre il **Periodo di Retroattività** e rilevante allorquando una o più coperture della presente **Polizza** coprano anche gli **Eventi** originatisi prima della decorrenza del **Periodo di Assicurazione**. Qualora al punto 4 della Scheda di Polizza non sia indicata alcuna data, la **Data di Retroattività** coincide con la data di effetto del **Periodo di Assicurazione**, pertanto non vi sarà applicazione di alcun **Periodo di Retroattività**.
15. **DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ:** qualsiasi ordine avente ad oggetto un'**Attività di Bonifica** o un'**Attività di Bonifica Ambientale** imposto dall'**Autorità Competente** a causa di un **Evento**, mediante un provvedimento conforme alla **Legge a Tutela dell'Ambiente**.
16. **EVENTO:** un **Evento di Inquinamento** o un **Evento di Inquinamento Ambientale**.
17. **EVENTO DI INQUINAMENTO:** un evento da cui derivi o si origini un **Inquinamento**, a seguito del quale insorge a carico dell'**Assicurato** l'obbligo giuridico di eseguire le **Attività di Bonifica** e/o la responsabilità civile nei confronti di terzi.
18. **EVENTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE:** un evento da cui derivi o si origini un **Danno Ambientale**, a seguito del quale insorge a carico dell'**Assicurato** l'obbligo giuridico di eseguire le **Attività di Bonifica Ambientale**.

19. **FRANCHIGIA:** la parte di danno, definita in importo o percentuale di scoperto, che rimane a carico dell'**Assicurato** e il cui valore è indicato nella Scheda di Polizza.
20. **FUNGHI:** qualsiasi tipo o forma di fungo, incluse le muffe, le spore e ogni micotossina rilasciata o prodotta da ogni tipo o forma di fungo.
21. **INQUINAMENTO:** lo scarico, la dispersione, il rilascio, la fuga, la migrazione o il versamento di qualsiasi sostanza inquinante, irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa, inclusi fumo e vapori, acidi, **Funghi**, alcaloidi, sostanze o materiali pericolosi o rifiuti nel, o sul, terreno (suolo e sottosuolo), o nelle o sulle strutture o edifici posti su questo, nell'atmosfera, nelle acque superficiali (interne o costiere) o sotterranee, anche in caso di evento graduale e storico, purché non determinato da materiali esistenti in natura.
22. **INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ:** la parziale o totale sospensione dell'attività svolta dall'**Assicurato** presso il **Sito Assicurato** derivante da un **Evento di Inquinamento** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza**.
23. **LEGGE A TUTELA DELL'AMBIENTE:** qualsiasi legge, regolamento o provvedimento amministrativo applicabile che regola la responsabilità dell'**Assicurato** in caso di **Evento**, ivi incluso il **Codice dell'Ambiente**.
24. **NORME EDILIZIE:** qualsiasi legge che regola lo sviluppo, il cambio di destinazione d'uso, la costruzione e la demolizione di qualsiasi terreno o edificio o struttura costruita sullo stesso.
25. **OPERAZIONI PRESSO TERZI:** le attività elencate al punto 8 della Scheda di Polizza e prestate dall'**Assicurato** presso terzi, direttamente ovvero tramite terzi operanti per suo conto.
26. **PERDITA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ:** la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio, che l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in conseguenza a un'**Interruzione di Attività**.
27. **PERICOLO ATTUALE DI INQUINAMENTO:** la minaccia imminente di **Inquinamento** e/o **Danno Ambientale** o danno alla salute derivante da un evento, un atto o un'omissione imputabile all'**Attività Assicurata**.
28. **PERIODO DI ASSICURAZIONE:** il periodo di tempo tra la data di effetto e scadenza specificate al punto 2 della Scheda di Polizza, o ogni altro periodo successivo di 12 mesi che ne segue (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato con appendice), soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di **Polizza** o delle norme di legge.
29. **PERIODO DI GARANZIA POSTUMA:** il periodo di tempo successivo al **Periodo di Assicurazione** entro il quale l'**Assicurato** può denunciare all'**Assicuratore** i **Sinistri** coperti ai sensi della presente **Polizza**, come meglio descritto alla Garanzia R di cui all'art. 1.
30. **PERIODO DI RETROATTIVITÀ:** il periodo di copertura decorrente dalla **Data di Retroattività**;
31. **POLIZZA:** il presente contratto di assicurazione, comprensivo delle sue eventuali appendici e della Proposta Questionario qualora fornita.
32. **PREPOSTO RESPONSABILE:** qualsiasi amministratore, socio, dirigente o altro dipendente dell'**Assicurato** che sia, o che è stato, responsabile della materia riguardante la tutela ambientale e la sicurezza dei **Siti Assicurati**.
33. **PRESTATORI DI LAVORO:** le persone fisiche di cui l'**Assicurato** si avvale sulla base di un contratto di lavoro subordinato. Il termine comprende inoltre i prestatori di lavoro non dipendenti o i lavoratori temporanei intesi come:
 - a) i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
 - b) i supervisori e i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
 - c) le figure professionali di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi);

- d) ogni persona fisica della quale l'**Assicurato** si avvale temporaneamente in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione ai dipendenti dell'**Assicurato** per tutta la durata del contratto o accordo;
 - e) i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l'**Assicurato**.
34. **PRODOTTI:** merce o prodotti fabbricati, venduti, lavorati, installati o distribuiti dall'**Assicurato**, incluse confezioni, accessori o attrezzature connessi a tale merce o prodotti.
35. **RICHIESTA DI RISARCIMENTO:** una richiesta di risarcimento per **Danni a Terzi**, avanzata per iscritto da un terzo.
36. **SERBATOI INTERRATI:** qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10% del proprio volume, la cui presenza era conosciuta dal **Preposto Responsabile** prima della data di effetto del **Periodo di Assicurazione**.
37. **SINISTRO:** un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento** o una **Richiesta di Risarcimento**.
38. **SITI ASSICURATI:** i siti elencati al punto 7 della Scheda di Polizza di proprietà dell'**Assicurato**, ovvero dallo stesso locati o affittati per l'esecuzione delle **Attività Assicurate**.
39. **SPESE DI SOSTITUZIONE:** le spese necessariamente sostenute ai fini della riparazione o della sostituzione di beni immobili o strutture danneggiati da un **Evento di Inquinamento**.
40. **TERRORISMO:**
- a) un atto di forza o di violenza; o
 - b) un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente; o
 - c) un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto,
- laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere (o manifestare la propria opposizione a una filosofia o un'ideologia.
- Il termine comprende tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del Paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo.

Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali

Art. 1. Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie di Polizza

1.1 Danni all'Interno del Sito Assicurato

Garanzia A. Costi di Bonifica

1) Costi di Bonifica Derivanti dall'Attività Assicurata

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Bonifica** causati da un **Evento di Inquinamento**, in relazione ai quali insorga in capo all'**Assicurato** l'obbligo giuridico di procedere alle **Attività di Bonifica** all'interno del **Sito Assicurato**, a condizione che l'**Inquinamento** oggetto delle **Attività di Bonifica** derivi dall'**Attività Assicurata** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**.

2) Costi di Bonifica Derivanti dal Sito Assicurato

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Bonifica** causati da un **Evento di Inquinamento**, in relazione ai quali insorga in capo all'**Assicurato** l'obbligo

giuridico di procedere alle **Attività di Bonifica** all'interno del **Sito Assicurato**, a condizione che l'**Inquinamento** oggetto delle **Attività di Bonifica** derivi dal **Sito Assicurato** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**.

Garanzia B. Perdite da Interruzione dell'Attività dell'Assicurato (Business Interruption)
L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dalla **Perdita da Interruzione di Attività**, a condizione che l'**Interruzione di Attività** sia causata da una **Disposizione dell'Autorità** in conseguenza di un **Evento di Inquinamento** derivante dall'**Attività Assicurata** e indennizzabile ai sensi di **Polizza**.

La **Perdita da Interruzione di Attività** verrà determinata come segue:

- a) relativamente alla riduzione del Volume di Affari: l'importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo all'ammontare di cui diminuisce il Volume di Affari, durante il Periodo di Indennizzo, rispetto al Volume di Affari di Riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio: le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del Volume di Affari che si sarebbe verificata, durante il Periodo di Indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo all'ammontare della riduzione del Volume di Affari in tal modo evitata, fermo quanto di seguito stabilito,

al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel Profitto Lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza dell'**Evento di Inquinamento** durante il Periodo di Indennizzo.

Il calcolo della **Perdita Da Interruzione di Attività** dovrà avvenire anche in applicazione di quanto segue:

- i. se il Limite di Indennizzo è inferiore all'importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo al Volume di Affari Annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo Periodo di Indennizzo superi i 12 mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione;
- ii. se durante il Periodo di Indennizzo l'**Assicurato** venderà Merce o presterà servizi in ubicazione diversa dal **Sito Assicurato**, sia direttamente sia per tramite altrui, quanto pagato o pagabile all'**Assicurato** stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Volume di Affari durante il Periodo di Indennizzo;
- iii. se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente **Polizza** (essendo stati detratti nello stabilire il Profitto Lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il Profitto Lordo e lo stesso Profitto Lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Ai fini di quanto sopra stabilito, i termini utilizzati assumono il significato indicato di seguito (con l'avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.):

“Merci”: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili;

“Volume di Affari”: quanto pagato o pagabile all'**Assicurato** per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata in un **Sito Assicurato**;

“Profitto Lordo”: la differenza fra l'ammontare del Volume di Affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di Merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati in appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'**Assicurato**;

“Periodo di Carenza”: il periodo di tempo successivo al verificarsi di un'**Interruzione di Attività**, indicato al punto 3.b della Scheda di Polizza. Con riferimento alla presente garanzia, il Periodo di Carenza varrà pertanto quale **Franchigia** temporale;

“Periodo di Indennizzo”: il periodo che decorre dalla scadenza del Periodo di Carenza per la durata massima non superiore ai giorni consecutivi indicati al punto 3.b della Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della **Polizza** avvenuti posteriormente alla data della **Disposizione dell'Autorità**.

“Percentuale di Profitto Lordo”: il rapporto tra il Profitto Lordo ed il Volume di Affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data della **Disposizione dell'Autorità**, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati;

“Volume di Affari Annuo”: il Volume di Affari durante 12 mesi immediatamente precedenti la data dell'**Evento di Inquinamento**, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati;

“Volume di Affari di Riferimento”: il Volume di Affari durante il periodo corrispondente al Periodo di Indennizzo nei 12 mesi immediatamente antecedenti la data della **Disposizione dell'Autorità** che determina la sospensione dell'attività, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati ed opportunamente aumentato quando il Periodo di Indennizzo ecceda i 12 mesi.

Gli aggiustamenti previsti dalle precedenti definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno o esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo l'**Evento di Inquinamento** o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione della Percentuale di Profitto Lordo, del Volume di Affari Annuo e del Volume di Affari di Riferimento rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data della **Disposizione dell'Autorità** che ha determinato la sospensione dell'attività, se questa non fosse avvenuta.

1.2 Danni all'Esterno del Sito Assicurato

Garanzia C. Costi di Bonifica all'Esterno del Sito

1) Costi di Bonifica all'Esterno del Sito Derivanti dall'Attività Assicurata

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Bonifica** causati da un **Evento di Inquinamento**, in relazione ai quali insorga in capo all'**Assicurato** l'obbligo giuridico di procedere alle **Attività di Bonifica** all'esterno del **Sito Assicurato**, a condizione che l'**Inquinamento** oggetto delle **Attività di Bonifica** derivi dall'**Attività Assicurata** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**;

2) Costi di Bonifica all'Esterno del Sito Derivanti dal Sito Assicurato

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Bonifica** causati da un **Evento di Inquinamento**, in relazione ai quali insorga in capo all'**Assicurato** l'obbligo giuridico di procedere alle **Attività di Bonifica** all'esterno del **Sito Assicurato**, a condizione che l'**Inquinamento** oggetto delle **Attività di Bonifica** derivi dal **Sito Assicurato** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**.

Garanzia D. Responsabilità Civile Ambientale per Attività Assicurate

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dalle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per **Danni a Terzi** intesi come:

- 1) morte, malattia, lesioni personali; e/o
- 2) danni materiali ovvero la perdita o la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare i beni, risarcibili anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti. Sono compresi nei danni materiali i **Costi di Bonifica** direttamente sostenuti da un terzo in relazione alle **Attività di Bonifica** e in esecuzione di una **Disposizione dell'Autorità**, nei casi in

cui l'obbligo di procedere alle **Attività di Bonifica** gravi in ultima istanza sull'**Assicurato** in quanto abbia cagionato l'**Evento di Inquinamento**. In tal caso i **Costi di Bonifica** saranno indennizzati nei limiti in cui sarebbero stati ragionevolmente indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**; e/o

- 3) danno conseguente ad un'interruzione di attività, che sia derivante da un'interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di un terzo, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose indennizzabili a termini di **Polizza**,

che abbia involontariamente cagionato a terzi in conseguenza di un **Evento di Inquinamento** imputabile all'**Assicurato**, a condizione che tali **Danni a Terzi** subiti dal terzo siano conseguenza di un **Evento di Inquinamento** che derivi dall'**Attività Assicurata** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**.

Garanzia E. Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni Presso Terzi

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per **Danni a Terzi** intesi come:

- 1) morte, malattia, lesioni personali; e/o
- 2) danni materiali ovvero la perdita o la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare i beni, risarcibili anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti. Sono compresi nei danni materiali i **Costi di Bonifica** direttamente sostenuti da un terzo in relazione alle **Attività di Bonifica** e in esecuzione di una **Disposizione dell'Autorità**, nei casi in cui l'obbligo di procedere alle **Attività di Bonifica** gravi in ultima istanza sull'**Assicurato** in quanto abbia cagionato l'**Evento di Inquinamento**. In tal caso i **Costi di Bonifica** saranno indennizzati nei limiti in cui sarebbero stati ragionevolmente indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**; e/o
- 3) danni conseguenti ad un'interruzione di attività, che sia derivante da un'interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di un terzo, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose indennizzabili a termini di **Polizza**,

che abbia involontariamente cagionato a terzi in conseguenza di un **Evento di Inquinamento** imputabile all'**Assicurato**, a condizione che tali **Danni a Terzi** subiti dal terzo siano conseguenza di un **Evento di Inquinamento** derivante da un'**Operazione Presso Terzi**.

1.3 Danno Ambientale

Garanzia F. Danno Ambientale

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Bonifica Ambientale** causati da un **Evento di Inquinamento Ambientale** da cui insorga in capo all'**Assicurato** l'obbligo giuridico di procedere alle **Attività di Bonifica Ambientale** all'interno o all'esterno del **Sito Assicurato**, a condizione che il **Danno Ambientale** oggetto delle **Attività di Bonifica Ambientale** derivi dall'**Attività Assicurata** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**, ovvero da un'**Operazione Presso Terzi**.

1.4 Ulteriori Garanzie Opzionali (valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Garanzia G. Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione prestata con la presente **Polizza** vale anche per la responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro** mentre operano per conto dell'**Assicurato**.

Ai fini della presente garanzia i **Prestatori di Lavoro** sono considerati terzi fra di loro.

Qualora il **Preposto Responsabile** non sia dipendente dell'**Assicurato**, la presente Garanzia opera in eccesso alle polizze personali dallo stesso stipulate e, comunque, sempre limitatamente all'attività svolta per conto dell'**Assicurato**.

- Garanzia H. Responsabilità Civile Incrociata**
Qualora più società o enti rientrino nella definizione di **Assicurato**, in caso di **Danni a Terzi** cagionati da un **Assicurato** ad un altro **Assicurato**, la parte danneggiata reclamante il danno non verrà considerata un **Assicurato** ma un terzo, fermo restando che il Limite di Indennizzo per **Sinistro** rimane unico a tutti gli effetti.
- Garanzia I. Beni di Proprietà (Spese di Decontaminazione)**
L'assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di **Inquinamento** di beni mobili o immobili di proprietà dell'**Assicurato** e/o di terzi che si trovino all'interno del **Sito Assicurato** e/o all'esterno, ma limitatamente alle **Operazioni Presso Terzi**, al momento in cui si verifica l'**Evento di Inquinamento** indennizzabile ai sensi di **Polizza**.
In caso di operatività della presente Garanzia, l'Esclusione E "Cose Sotto Custodia e/o Controllo" di cui all'art. 3 sarà conseguentemente inefficace con riferimento ai beni contenuti nel **Sito Assicurato**.
- Garanzia J. Responsabilità dell'Assicurato per Fatto di Appaltatori e Subappaltatori**
Premesso che l'**Assicurato** può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone parte delle **Attività Assicurate**, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'**Assicurato** per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel **Sito Assicurato**.
L'assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
- Garanzia K. Messa in Sicurezza Operativa**
L'assicurazione è estesa alla copertura delle spese per gli interventi di messa in sicurezza operativa di cui all'art. 240, comma 1, lett. n) del **Codice dell'Ambiente**.
- Garanzia L. Carico e Scarico presso Terzi**
La Garanzia E "Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni Presso Terzi" è estesa alle operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi con i mezzi e/o dispositivi meccanici degli automezzi indicati alla lettera L del punto 3 della Scheda di Polizza.
- Garanzia M. Committenza del Trasporto**
A parziale deroga dell'Esclusione L "Merce Trasportata" e O "Prodotti" di cui all'art. 3, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile ambientale per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un **Evento di Inquinamento** verificatosi durante il trasporto, su strada o ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi e causato da merce trasportata di proprietà dell'**Assicurato**.
Si precisa inoltre che la Garanzia opera in Differenza di Limiti (D.I.L.) ad esaurimento del limite di indennizzo della polizza RC Auto del vettore, e in Differenza di Condizioni (D.I.C.) rispetto alla medesima copertura. In caso di inesistenza, invalidità o inefficacia della polizza RC Auto, la Garanzia s'intende operante con l'applicazione della **Franchigia** indicata al punto 3.b) della Scheda di Polizza.
Si precisa che la presente Garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'**Assicurato** in qualità di Committente.

Garanzia N. Amianto

A parziale deroga dell'Esclusione C "Amianto/Asbesto e Piombo" di cui all'art. 3, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad inquinamento da amianto anche a seguito di incendio, esplosione, scoppio ed eventi naturali.

Garanzia O. Terrorismo

A deroga dell'Esclusione S "Terrorismo" di cui all'art. 3, l'assicurazione è estesa anche ai danni o alle spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di **Terrorismo**.

Garanzia P. Siti Dismessi

A parziale deroga dell'Esclusione V "Siti Dismessi" di cui all'art. 3, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti o originati da un **Evento** o da una situazione di **Pericolo Attuale di Inquinamento** che siano in qualsiasi modo relativi, derivanti o originati da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un **Sito Assicurato** precedentemente di proprietà dell'**Assicurato**, ovvero da questi locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato (sempre in vigenza di polizza) sino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione**, riconducibili alla gestione dell'**Assicurato**, esclusa l'attività corrente gestita da terzi.

Garanzia Q. Serbatoi Interrati

A parziale deroga dell'Esclusione Q "Serbatoi Interrati" di cui all'art. 3, l'assicurazione è estesa ai danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nel **Sito Assicurato** in:

- 1) **Serbatoi Interrati** a parete singola di età inferiore ai 30 anni, purché, se si tratta di **Serbatoi Interrati** di età superiore ai 5 anni, sia documentata l'effettuazione di prove o verifiche di tenuta, con esito positivo, ripetute con frequenza annuale;
- 2) **Serbatoi Interrati** a doppia parete di età inferiore ai 30 anni, purché, se si tratta di **Serbatoi Interrati** di età superiore ai 10 anni, sia documentata l'effettuazione di prove o verifiche di tenuta, con esito positivo, ripetute con frequenza biennale o i serbatoi siano dotati di sistemi di contenimento.

Garanzia R. Garanzia Postuma

Qualora la presente **Polizza** non venga rinnovata, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio, e purché non venga sostituita, in tutto o in parte, da altra polizza di contenuto analogo o similare stipulata con altro assicuratore, l'**Assicurato** avrà diritto a un **Periodo di Garanzia Postuma** pari ai giorni indicati alla lettera R del punto 3 della Scheda di Polizza, a decorrere dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente **Polizza**, durante il quale l'**Assicurato** potrà denunciare all'**Assicuratore**:

- a) gli **Eventi** e/o i **Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** che precede il mancato rinnovo; e/o
- b) le **Richieste di Risarcimento** ricevute durante il **Periodo di Garanzia Postuma** purché relative ad **Eventi di Inquinamento** originatisi e denunciati prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** che precede il mancato rinnovo.

Il **Contraente** potrà altresì acquistare, ad un premio che verrà stabilito dall'**Assicuratore** su richiesta del **Contraente** ma che non potrà eccedere il 200% dell'ultimo premio annuo di **Polizza**, un **Periodo di Garanzia Postuma** di 36 mesi (consecutivi) a decorrere dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente **Polizza**, per denunciare le **Richieste di Risarcimento** ricevute durante il **Periodo di Garanzia Postuma** purché relative ad **Eventi di Inquinamento** originatisi e denunciati prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** che precede il mancato rinnovo. Tale facoltà dovrà necessariamente essere esercitata dall'**Assicurato** per iscritto prima della data di scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Resta in ogni caso inteso che:

- 1) quanto previsto nella presente Garanzia non incrementa o ricostituisce il Limite di

- Indennizzo stabilito in **Polizza**, né estende il **Periodo di Assicurazione**; e
- 2) i **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** durante il **Periodo di Garanzia Postuma** saranno considerati come se fossero stati denunciati l'ultimo giorno del **Periodo di Assicurazione** che precede il mancato rinnovo.

Garanzia S. Rinuncia alla Rivalsa

L'**Assicuratore** rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- 1) le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- 2) i **Prestatori di Lavoro** dell'**Assicurato**, compresi stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell'**Assicurato**; e
- 3) le società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate, sia italiane che estere, inclusi i consorzi, ove l'**Assicurato** detenga il controllo di maggioranza, e relativi dipendenti.

Quanto previsto al presente articolo non si applica nel caso in cui l'**Assicurato** non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all'azione di rivalsa da parte dell'**Assicuratore**.

Garanzia T. Danni Reputazionali - Gestione della Crisi

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Gestione della Crisi** sostenuti dall'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, in conseguenza di una situazione derivante da un **Evento** coperto e denunciato ai sensi di **Polizza**, che l'amministratore delegato, il direttore generale, il direttore finanziario, il presidente o il responsabile dell'ufficio legale interno dell'**Assicurato** ritiene in buona fede che abbia danneggiato o possa ragionevolmente danneggiare la reputazione e/o il marchio dell'**Assicurato** per effetto dell'esposizione mediatica sulla stampa, in televisione, in radio o su internet, purché tale situazione sia iniziata per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** e sia denunciata ai sensi di **Polizza** durante lo stesso periodo.

Garanzia U. Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità

A parziale deroga dell'Esclusione H "Contaminazione Radioattiva" di cui all'art. 3, l'assicurazione è estesa ai danni causati da fonti radioattive. La copertura non opera in relazione a operazioni svolte all'esterno del **Sito Assicurato**.

L'operatività della presente Garanzia, relativamente ai danni da fonti radioattive, è subordinata all'effettuazione routinaria della sorveglianza radiometrica sull'intero processo produttivo, in particolare attraverso procedure condivise che verranno definite per iscritto tra l'**Assicurato** e l'**Assicurato** prima della decorrenza della presente Garanzia.

Garanzia V. Programma Multinazionale – Polizza Master

La presente **Polizza**, qui di seguito chiamata "Polizza Master", opera quale polizza master nell'ambito di un Programma Multinazionale, vale a dire:

- 1) quale polizza convenzione per gli **Assicurati** ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, per i quali viene emesso un certificato in applicazione per ciascun **Assicurato**;
- 2) quale polizza convenzione per gli **Assicurati** ubicati all'estero, la cui copertura viene prestata in Libera Prestazione di Servizi o "Admitted" e per i quali viene emesso (in Italia) un certificato in applicazione per ciascun **Assicurato**;
- 3) quale polizza di riferimento per gli **Assicurati** ubicati all'estero (al di fuori del territorio italiano), per i quali viene emessa una polizza locale nel relativo Paese estero.

Certificati in Applicazione:

Ciascun certificato riporterà almeno i seguenti dati:

- i. ragione sociale, indirizzo e codice fiscale/partita Iva dell'**Assicurato**;
- ii. data di effetto e data di scadenza;
- iii. elementi variabili (ove previsti);
- iv. calcolo del premio di competenza, incluse le imposte governative e gli eventuali caricamenti locali specifici;
- v. indicazioni delle opzioni di copertura prescelte (ove pertinente); e
- vi. eventuali condizioni particolari aggiuntive.

Polizze Locali Estere:

L'**Assicuratore**, direttamente o attraverso compagnie di assicurazione appartenenti al Gruppo Chubb Limited o attraverso assicuratori terzi per suo conto, s'impegna a emettere le polizze locali nei rispettivi Paesi e nella rispettiva lingua, applicando una normativa "best local standard" e comunque condizioni il più possibile analoghe a quelle della presente Polizza Master.

Ciascuna polizza locale emessa all'estero riporterà un limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione non inferiore a Euro *****,00.

Differenza di Condizioni e Differenza di Limiti:

La presente Polizza Master interviene a prestare copertura per Differenza di Condizioni (DIC) e/o per Differenza di Limiti (DIL) rispetto a quanto eventualmente non indennizzato/indennizzabile dalle polizze e/o dai certificati in applicazione, sia italiani che esteri, anche a fronte di una differente validità temporale della garanzia. Pertanto qualora le condizioni normative previste dalla presente Polizza Master, ivi comprese quelle temporali, siano più estese di quelle delle polizze locali estere, anche per le polizze locali estere varranno le condizioni della presente Polizza Master, fino alla concorrenza dei Limiti di Indennizzo previsti dalla presente Polizza Master. Ogni sinistro non liquidabile sotto una polizza locale perché di un importo inferiore alla franchigia ivi prevista non potrà in ogni caso essere liquidato dalla presente Polizza Master. Nel caso in cui un sinistro risulti coperto sia dalle garanzie prestate con la polizza locale che dalla presente Polizza Master, ove l'ammontare di detto sinistro sia superiore al limite di indennizzo prestato dalla polizza locale, la presente Polizza Master liquiderà la parte di sinistro compresa nella differenza tra il Limite di Indennizzo prestato dalla presente Polizza Master e quello indicato nella polizza locale.

In caso di presenza di altre polizze a copertura della Responsabilità Ambientale stipulate dagli **Assicurati** con altri assicuratori, la presente Polizza Master opera altresì in Differenza di Condizioni e/o Differenza di Limiti fino alla scadenza o annullamento/cessazione dei predetti contratti. L'**Assicurato** s'impegna a fornire la copia delle polizze in essere con altri assicuratori e a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente. Alla scadenza o annullamento/cessazione di tali polizze la copertura prevista dalla presente Polizza Master s'intenderà automaticamente prestata in forma piena.

I Limiti di Indennizzo previsti dalla presente Polizza Master non sono cumulabili con i limiti o massimali previsti dalle polizze locali emesse dall'**Assicuratore**. Pertanto in nessun caso l'**Assicuratore** indennizzerà importi superiori ai Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Reverse DIC:

Qualora le polizze locali estere prevedessero condizioni normative più estese di quelle previste dalla presente Polizza Master, tali condizioni più estese varranno, limitatamente all'**Assicurato** estero, fino al Limite di Indennizzo previsto dalla presente Polizza Master, con le seguenti ulteriori esclusioni (oltre a quelle già previste dalla presente Polizza Master che si intendono qui espressamente richiamate e operanti):

- a) tutti i rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione in base alle leggi locali;
- b) danni per i quali è previsto un limite di indennizzo inferiore al massimale della polizza locale;
- c) qualsiasi RC Professionale;
- d) garanzia di fornitura (mancanza di qualità e/o insufficienza di "performance" del

- prodotto);
- e) spese per ritirare dal mercato i prodotti e spese conseguenti ad operazioni di smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso;
 - f) perdite patrimoniali pure (cd. "pure financial losses");
 - g) rischi atomici/nucleari e danni conseguenti a radiazioni;
 - h) danni rientranti nel rischio "Aviation";
 - i) responsabilità del vettore;
 - j) diversità nella validità temporale (trigger) e territoriale, salvo diversa e specifica contrattualizzazione sulla presente Polizza Master;
 - k) contrattualizzazione del massimale per sinistro anziché per sinistro e periodo assicurativo;
 - l) diversità nella definizione dei "terzi";
 - m) RC Contrattuale;
 - n) Guerra e Terrorismo.

Limitatamente alle polizze locali emesse in USA o Canada, valgono anche le seguenti esclusioni:

- o) Stop Gap Liability, Occupational Diseases, Worker's Compensation;
- p) Employment Practice Liability;
- q) Automobile Liability;
- r) Loss of Use;
- s) Personal injury, Advertising injury e Liquor Liability;
- t) Fungi, Bacteria and Moulds;
- u) Punitive and Exemplary Damages.

Drop Down:

Qualora in seguito al pagamento di indennizzi, i limiti di indennizzo o i sottolimiti delle polizze locali estere (e/o dei certificati in applicazione), emesse dall'**Assicuratore** o da assicuratori terzi per suo conto nell'ambito o in applicazione alla presente Polizza Master, venissero ridotti in parte ovvero esauriti, la presente Polizza Master opererà in eccesso ai limiti ridotti ovvero (nel caso di esaurimento) a primo rischio, fermi i Limiti di Indennizzo e Sottolimiti previsti dalla presente Polizza Master.

Operatività Addizionali della Polizza Master:

Le garanzie prestate dalla presente Polizza Master s'intendono comunque pienamente operanti anche nei seguenti casi, previa approvazione dell'**Assicuratore**:

- qualora la polizza locale estera non sia stata emessa, per motivi non imputabili all'**Assicurato** e/o al **Contraente**, nel qual caso la copertura viene prestata direttamente dalla presente Polizza Master;
- qualora la polizza locale estera sia stata annullata dall'assicuratore locale per motivi non imputabili all'**Assicurato** e/o al **Contraente**, nel qual caso la copertura viene prestata direttamente dalla Polizza Master; o
- qualora i limiti di indennizzo previsti dalla polizza locale estera venissero ridotti o esauriti per effetto di liquidazioni di sinistri, i Limiti di Indennizzo previsti dalla presente Polizza Master opereranno:
 - in eccesso ai corrispondenti limiti di indennizzo ridotti della polizza locale;
 - a primo rischio nel caso i limiti della polizza locale fossero totalmente esauriti.

In tali casi la copertura sarà prestata senza applicazione delle franchigie previste.

Qualora la polizza locale fosse stata emessa ma non risultasse pagato il relativo premio, la copertura rimane comunque operante e il **Contraente** s'impegna a versare il relativo premio entro 15 giorni dalla richiesta.

In ogni caso, il mancato pagamento entro i termini contrattuali del premio inerente un certificato e/o una polizza locale in applicazione inficerà unicamente la copertura prestata relativa al medesimo certificato e/o polizza.

Valuta:

Tutti gli importi della presente Polizza Master sono espressi in Euro. In caso di sinistro, l'indennizzo sarà pagato con la medesima valuta con la quale è stato effettuato il pagamento del premio. Per gli indennizzi in valuta estera di sinistri per danni relativi ad **Assicurati** aventi sede in territori esteri, la conversione della valuta estera in Euro verrà effettuata al tasso di cambio pubblicato ne "Il Sole 24 Ore" di Milano del giorno della liquidazione.

Annullamento/Cessazione della Polizza Master:

L'annullamento o la cessazione della presente Polizza Master comporterà automaticamente l'annullamento o la cessazione dei certificati e/o delle polizze locale emesse in applicazione alla presente Polizza Master, sia italiani che esteri, con effetto dalla scadenza del periodo di assicurazione in corso al momento dell'annullamento o della cessazione.

Regolamentazione dei Sinistri:

L'ammontare di ogni sinistro, sia che venga liquidato sotto la presente Polizza Master ovvero sotto le polizze locali, sarà conteggiato in diminuzione dei Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza. L'ammontare complessivo dei sinistri liquidati sia sotto la presente Polizza Master che sotto le polizze locali, non potrà in ogni caso superare il Limite di Indennizzo Aggregato indicato nella Scheda di Polizza.

Ogni liquidazione di sinistro effettuata sotto le polizze locali che ecceda il Limite di Indennizzo per Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza, obbligherà il **Contraente** nonché, se soggetti diversi, gli **Assicurati**, a pagare all'**Assicuratore** l'importo in eccedenza rispetto a tali limiti.

Art. 2. Esclusioni

La presente Polizza non copre qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso a:

A. Aerei/Natanti/Veicoli:

proprietà, possesso, controllo o utilizzo, sia da parte dell'**Assicurato** che da parte di terzi operanti per suo conto, di:

- i. un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- ii. un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciati.

La presente esclusione non si applica in relazione a quanto coperto dalla Garanzia M "Committenza del Trasporto" di cui all'art. 1, qualora operante.

B. Materiali Esistenti in Natura:

presenza, o richiesta di rimozione, di materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all'**Attività Assicurata**, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalla medesima **Attività Assicurata**;

C. Amianto/Asbesto e Piombo:

- i. amianto/asbesto o materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri; o
- ii. piombo o materiali contenenti piombo,

quando i predetti materiali siano presenti sopra o nelle strutture e/o edifici presenti nei **Siti Assicurati**.

La presente esclusione non si applica ai **Costi di Bonifica** del suolo, sottosuolo o delle acque sotterranee.

D. Circostanze Note:

Circostanze Note, ad eccezione di una **Circostanza Nota** espressamente coperta dalla Polizza con condizione particolare o appendice.

E. Cose Sotto Custodia e/o Controllo:

perdita, distruzione, danneggiamento, deterioramento, inutilizzabilità o diminuzione di valore di qualunque bene, inclusi i veicoli utilizzati durante il trasporto, di proprietà dell'**Assicurato** o sotto la custodia o controllo dell'**Assicurato** o di un suo **Prestatore di Lavoro** o incaricato, salvo che siano relativi ai **Costi di Bonifica**.

La presente esclusione non si applica a quanto coperto dalla Garanzia I "Beni di Proprietà - Spese di Decontaminazione" di cui all'art. 1, qualora operante.

F. Condizioni Sfavorevoli di Mercato:

riduzioni del volume d'affari che derivino da sfavorevoli condizioni di mercato determinate da **Inquinamento** o un **Danno Ambientale**.

G. Consulenza:

prestazione o mancata prestazione di consulenza, istruzioni o informazioni o altro servizio professionale, in relazione ai quali sia previsto il pagamento un corrispettivo.

H. Contaminazione Radioattiva:

- i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo; o
- ii. esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti di cui sopra,

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

La presente esclusione non si applica in relazione a quanto coperto dalla Garanzia U "Contaminazione Radioattiva di Bassa Intensità" di cui all'art. 1, qualora operante.

I. Data di Retroattività o Continuazione di Eventi:

- i. **Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi prima della **Data di Retroattività**, anche se l'**Evento** o l'**Inquinamento** o **Danno Ambientale** vengono scoperti durante il **Periodo di Assicurazione**;
- ii. **Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi nel **Periodo di Assicurazione** qualora costituiscano la continuazione di **Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi prima della **Data di Retroattività**.

J. Campi Elettromagnetici:

generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF).

K. Guerra:

guerra, sabotaggi, atti di invasione di popoli stranieri e ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse azioni militari o colpi di stato, avvenuti successivamente alla data di effetto del **Periodo di Assicurazione**.

L. Merce Trasportata:

merci, prodotti o rifiuti trasportati dall'**Assicurato** o per conto dell'**Assicurato**. La presente esclusione non si applica qualora l'attività di trasporto condotta dall'**Assicurato** o da un terzo per conto dell'**Assicurato** rientri nelle **Operazioni Presso Terzi**, con l'indicazione specifica al punto 8 della Scheda di Polizza dei beni, prodotti o rifiuti il cui trasporto è oggetto di copertura, nonché dei mezzi propri dell'**Assicurato** utilizzabili ai fini delle operazioni di trasporto oggetto di copertura (qualora non sia incaricato un terzo). Tuttavia qualora l'attività di trasporto rientri nelle **Operazioni Presso Terzi**, l'assicurazione non sarà operante qualora tali merci, prodotti o rifiuti non siano nel controllo dell'**Assicurato** o di chi è incaricato del trasporto per conto dell'**Assicurato** o siano stati già consegnati a terzi, ovvero quando il terzo incaricato non abbia adeguata licenza di trasporto.

- M. **Multe, Ammende e Penalità:**
o consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale.
- N. **Prestatori di Lavoro:**
Lesioni Fisiche subite da qualsiasi **Prestatore di Lavoro** in occasione della prestazione dell'attività lavorativa.
- O. **Prodotti:**
qualunque **Prodotto**, rifiuto o sostanza dopo la consegna a terzi e/o fuori dal **Sito Assicurato**.
- P. **Responsabilità Contrattualmente Assunte:**
responsabilità assunte dall'**Assicurato** con un contratto o accordo, salvo il caso in cui la responsabilità dell'**Assicurato** sussisterebbe comunque per legge anche in assenza di tale contratto o accordo;
- Q. **Serbatoi interrati:**
Inquinamento causato da **Serbatoi Interrati**:
- la presenza dei quali era nota al **Preposto Responsabile** prima della data di effetto del **Periodo di Assicurazione** e non sia stata dichiarata all'**Assicuratore**; e
 - che non siano stati rimossi prima della data di effetto del **Periodo di Assicurazione**; e
 - che non siano espressamente coperti con condizione particolare o appendice.
- R. **Spese Interne:**
o consistenti in spese sostenute dall'**Assicurato** per prestazioni e/o servizi effettuati da **Prestatori di Lavoro** o altro personale salariato.
- S. **Terrorismo:**
- un atto di **Terrorismo**; o
 - qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in altro modo connessa a un atto di **Terrorismo**.
- Qualora, in forza della presente esclusione, l'**Assicuratore** consideri un **Sinistro** non coperto dalla presente **Polizza**, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.
- T. **Dolo o Violazioni Intenzionali:**
inosservanza consapevole o violazione dolosa o intenzionale:
- da parte dell'**Assicurato** o di un **Preposto Responsabile** di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive od ordini amministrativi emanati da un'**Autorità Competente**, nonché qualsiasi provvedimento esecutivo di natura giudiziaria o amministrativa; o
 - di qualunque obbligo di porre in essere, successivamente alla scoperta di un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento** coperto dalla presente **Polizza**, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell'**Inquinamento** o del **Danno Ambientale**; o
 - di qualunque obbligo di porre in essere tutte le misure ragionevoli atte a prevenire o evitare il verificarsi di un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento** coperto dalla presente **Polizza**.
- U. **Ispezioni Volontarie:**
- qualsiasi indagine o ispezione volontaria; o
 - qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione o comunque connessa a **Norme Edilizie**,
- presso, su o in relazione a qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'**Assicurato**.
La presente esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'**Assicurato** presso tali siti.
- V. **Siti Dismessi:**

un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento** in qualsiasi modo relativi, derivanti od originati da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un **Sito Assicurato** precedentemente di proprietà dell'**Assicurato**, ovvero da questi locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato, quando l'**Evento** o il **Pericolo Attuale di Inquinamento** abbiano avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all'abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell'utilizzo di tale **Sito Assicurato**.

W. **Manutenzione Insufficiente:**

insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'**Evento**.

X. **Miglioramenti o Aggiunte:**

spese effettuate a titolo di miglioramento o aggiunte. La presente esclusione si applica esclusivamente alle **Spese di Sostituzione**.

Y. **Costi Fissi:**

diminuzione di reddito derivante dai costi fissi, sostenuti nel **Periodo di Interruzione dell'Attività**, relativi alle retribuzioni di amministratori, dirigenti, responsabili di reparto e dipendenti con contratto a termine. La presente esclusione si applica esclusivamente alle **Perdite da Interruzione di Attività**.

Z. **Costi di Prevenzione Derivanti da Comportamenti di Terzi:**

o consistenti in **Costi di Prevenzione** sostenuti dall'**Assicurato** per l'attuazione di misure di prevenzione da effettuarsi in caso di un **Pericolo Attuale di Inquinamento** (al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un **Evento**, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del **Codice dell'Ambiente**) determinato da un evento causato da un terzo non operante per conto dell'**Assicurato** nell'ambito dell'**Attività Assicurata** e/o del **Sito Assicurato**.

AA. **Art. 18 comma 6 del codice dell'ambiente:**

o consistenti in importi stabiliti dal giudice in via equitativa e/o equivalente nell'ambito di applicazione dell'art. 18 comma 6 del **Codice dell'Ambiente**.

BB. **Attività Svolte all'Esterno:**

attività svolte all'esterno del **Sito Assicurato**.

CC. **Alterazioni di Carattere Genetico:**

alterazioni di carattere genetico trasmissibili.

DD. **Ogm:**

organismi geneticamente modificati;

EE. **Attività Off-Shore:**

proprietà, possesso o uso di piattaforme di perforazione o di altri impianti off-shore per lo stoccaggio o il trasporto di prodotti petroliferi.

Art. 3. Validità Temporale della Copertura (*Claims Made*)

La presente **Polizza** viene prestata su base "*claims made*", vale a dire le coperture da essa prevista operano a condizione che:

- a) l'**Evento** abbia origine per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di Retroattività**, se prevista; e
- b) l'**Inquinamento**, il **Danno Ambientale** o il **Pericolo Attuale di Inquinamento** si manifesti o sia scoperto per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione**; e
- c) il **Sinistro** venga denunciato per iscritto dall'**Assicurato** all'**Assicuratore** per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione**, o durante il **Periodo di Garanzia Postuma** qualora operante.

Art. 4. Estensione Territoriale

L'Assicurazione prestata dalla presente **Polizza** vale per gli **Eventi** o i **Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi nell'ambito territoriale indicato al punto 5 della Scheda di Polizza.

Art. 5. Sinistri in Serie

Qualora la presente **Polizza** venga rinnovata per più **Periodi di Assicurazione** e:

- a) in un **Periodo di Assicurazione** sia scoperto e denunciato ai sensi di **Polizza** un **Evento**, allora qualsiasi successivo **Evento** che sia connesso, conseguente o interconnesso al precedente o ne costituisca la continuazione o la ripetizione sarà considerato come scoperto nel **Periodo di Assicurazione** al quale si riferisce il primo **Evento** scoperto; e/o
- b) in un **Periodo di Assicurazione** sia ricevuta e denunciata ai sensi di **Polizza** una **Richiesta di Risarcimento**, allora qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento**, anche se denunciata successivamente alla cessazione del **Periodo di Assicurazione**, che sia relativa al medesimo **Evento** e/o ad un **Evento** che sia connesso, correlato o interconnesso o costituisca la continuazione o ripetizione dell'**Evento** a cui si riferisce la prima **Richiesta di Risarcimento**, verrà considerata come denunciata alla data di denuncia della prima **Richiesta di Risarcimento**,

purché l'**Assicurato** abbia rinnovato la presente **Polizza** senza soluzione di continuità sin dalla scoperta e denuncia dell'**Evento**, o dal ricevimento e denuncia della prima **Richiesta di Risarcimento**.

Art. 6. Datazione dell'Evento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento**, l'**Assicuratore** indennizzerà l'**Assicurato** con un ammontare proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa con l'**Assicuratore** in cui si è utilizzata la sostanza o si è esercitata l'attività che ha cagionato l'**Inquinamento** o il **Danno Ambientale** o il **Pericolo Attuale di Inquinamento** e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza o di esercizio dell'attività.

Art. 7. Inserimento di Nuovo Sito

Nel caso d'inserimento in copertura quale **Sito Assicurato** di uno o più stabilimenti nel corso del **Periodo di Assicurazione**, la copertura decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento senza alcuna retroattività, salvo che venga espressamente diversamente stabilito nella stessa appendice. Non saranno pertanto coperti gli **Eventi** originatisi prima di tale data.

Art. 8. Limite di Indennizzo

L'assicurazione di cui alla presente **Polizza** è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo Aggregato indicato al punto 3.a) della Scheda di Polizza, che rappresenta l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** per **Periodo di Assicurazione** in relazione a più **Eventi** o **Pericoli Attuali di Inquinamento**, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla **Polizza** e per tutte le **Attività Assicurate** svolte nei **Siti Assicurati** o nell'ambito delle **Operazioni Presso Terzi**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati durante il **Periodo di Assicurazione** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti.

In relazione a ogni Garanzia prevista all'art. 1 e indicata al punto 3.b) della Scheda di Polizza:

- a) l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** per un singolo **Evento** o **Pericolo Attuale di Inquinamento**, per tutte le **Attività Assicurate** svolte nel **Sito Assicurato** o nell'ambito delle **Operazioni Presso Terzi**, non potrà superare il Limite di Indennizzo per **Sinistro** (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti; e
- b) l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** per **Periodo di Assicurazione** in relazione a più **Eventi** o **Pericoli Attuali di Inquinamento**, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla **Polizza** e per tutte le **Attività Assicurate** svolte nei **Siti Assicurati** o nell'ambito delle **Operazioni Presso Terzi**, non potrà superare il Limite di Indennizzo per Periodo di Assicurazione (da intendersi parte integrante del Limite di

Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati durante il **Periodo di Assicurazione** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti.

Ogni altro costo o spesa coperta s'intende parte integrante del Limite di Indennizzo applicabile, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 1917 3° comma C.C. per le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**.

Qualora in relazione a una specifica Garanzia prevista all'art. 1 fosse previsto un Sottolimito, per tale specifica Garanzia la copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza del relativo Sottolimito, che rappresenta l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati durante il **Periodo di Assicurazione** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti. Il Sottolimito è da intendersi quale parte integrante del Limite di Indennizzo relativo a tale Garanzia, e non in aggiunta allo stesso.

Si precisa che qualora la copertura assicurativa della presente **Polizza** fosse prestata per una pluralità di **Assicurati**, il Limite di Indennizzo rappresenta l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra di loro.

Se il **Periodo di Assicurazione** è superiore o inferiore a un anno, il Limite di Indennizzo Aggregato e i Limiti di Indennizzo per Periodo di Assicurazione rappresentano il massimo esborso dell'**Assicuratore** per tale periodo.

Art. 9. Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente **Polizza** viene prestata con l'applicazione delle **Franchigie**, specificamente indicate al punto 3.b della Scheda di Polizza per ogni Garanzia, che rimarranno a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **Sinistro**, che supera la **Franchigia**.

La **Franchigia** si applica separatamente a ogni Garanzia e a ogni **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal fatto che il **Periodo di Assicurazione** sia superiore o inferiore a un anno o che l'assicurazione cessi prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **Franchigia** applicabile, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

Art. 10. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro – Gestione del Sinistro – Spese Legali

- a) Ai fini di ogni indennizzo da effettuarsi ai sensi della presente **Polizza**, in caso di **Sinistro** l'**Assicurato** dovrà:
- denunciare per iscritto l'evento (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso) nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 3 giorni (art. 1913 C. C.);
 - comunicare per iscritto nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per incidenti mortali in relazione a un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell'**Assicurato** a termini di **Polizza**;
 - trasmettere immediatamente all'**Assicuratore** ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativi al **Sinistro**, o l'esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all'**Assicurato** in merito al **Sinistro**;
 - fornire tutte le informazioni e l'assistenza che l'**Assicuratore** possa richiedere;
 - non riconoscere o assumere alcuna responsabilità o liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**;
 - non sostenere alcun **Costo di Bonifica** o **Costo di Bonifica Ambientale** o qualsivoglia altra spesa senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, salvo il caso in cui tali costi e spese si qualificino come **Costi di Prevenzione** o spese di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**. Le spese coperte dalla presente **Polizza** che si qualificino quali **Costi di Prevenzione** o spese di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente** saranno indennizzate a condizione che, a giudizio di un perito specializzato, siano state necessarie e sufficienti per neutralizzare o minimizzare gli effetti della minaccia, nei limiti del Limite di Indennizzo o, ove maggiore, entro il limite stabilito dall'art. 1914 C.C.

L'inadempimento di uno dei precedenti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

- b) L'**Assicuratore** assumerà la gestione delle vertenze fino a quando ne avrà interesse, tanto in sede stragiudiziale che

giudiziale, sia civile che penale, per conto dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Con riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell'articolo 1917 3° comma C. C., sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** in relazione a una **Richiesta di Risarcimento**, entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Indennizzo stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Limite, le spese vengono ripartite fra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicuratore** non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

- c) Qualora l'**Assicuratore** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo paragrafo della precedente lettera b), lo stesso avrà comunque facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga la **Richiesta di Risarcimento** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi e il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale instaurato od instaurando. In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** sulla gestione della vertenza, l'**Assicurato** avrà comunque facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato dall'**Assicuratore** e di proseguire la vertenza, sia sul piano giudiziale, che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza i danni liquidati giudizialmente o stragiudizialmente risultino superiori all'importo raccomandato, l'**Assicuratore** sarà obbligato ad indennizzare l'**Assicurato** solo nei limiti dell'importo raccomandato, oltre alle spese di difesa ai sensi del secondo paragrafo della precedente lettera b), sostenute prima di tale pagamento.

Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale

Art. 1. Pagamento del Premio e Frazionamento

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di effetto indicato al punto 2 della Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'**Assicuratore** o all'Intermediario a cui la **Polizza** è assegnata.

Qualora sia così indicato al punto 11 della Scheda di Polizza, il premio, pur essendo unico e indivisibile, viene frazionato in più rate, la prima delle quali dovrà essere versata al perfezionamento del contratto e le altre con le scadenze pattuite. Il premio di ogni rata successiva al perfezionamento è comunque dovuto all'**Assicuratore** anche in caso di cessazione o riduzione del rischio, di alienazione totale o parziale delle cose assicurate o di anticipata risoluzione del contratto per qualsiasi motivo.

Art. 2. Legge Applicabile e Foro Competente

La presente **Polizza** è soggetta e regolata dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente disciplinato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 3. Dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente/Assicurato** relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico

Art. 4. Modifiche del Rischio – Aggravamento o Diminuzione del Rischio

L'**Assicurato** dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'**Assicuratore** ogni mutamento che comporti un aggravamento (Art. 1898 C.C.) o una diminuzione (Art. 1897 C.C.) del rischio coperto dalla presente **Polizza**. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la cessazione stessa dell'assicurazione. In caso di diminuzione del rischio,

L'**Assicuratore** ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte del **Contraente**, fermo restando che l'**Assicuratore** avrà il diritto di recedere dalla **Polizza** come disposto dalla legge.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che costituiscono aggravamento del rischio il mutamento di destinazione del **Sito Assicurato**, nonché i cambiamenti nell'**Attività Assicurata** occorsi durante il **Periodo di Assicurazione** che richiedano più stringenti misure atte a prevenire o evitare un **Evento** nell'ambito di un **Sito Assicurato**, rispetto alle misure applicabili alla data di effetto del **Periodo di Assicurazione**.

Art. 5. Obblighi Specifici in Caso di Sospensione o Cessazione dell'Attività Assicurata o Alienazione del Sito Assicurato

L'**Assicurato** è tenuto a comunicare all'**Assicuratore**, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata entro 3 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- se il **Sito Assicurato** è oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell'attività;
- se il **Sito Assicurato** è oggetto di cessione di proprietà.

Art. 6. Altre Assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Nel caso in cui un **Sinistro** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza** fosse indennizzato anche da altra assicurazione, la presente **Polizza** opererà in eccesso rispetto all'indennizzo prestato da tale altra assicurazione, e pertanto l'**Assicuratore** sarà responsabile esclusivamente per la parte in eccesso al limite di indennizzo prestato da tale altra assicurazione. Quanto precede non si applica nel caso in cui l'altra assicurazione sia stata specificamente stipulata per operare in eccesso al Limite di Indennizzo della presente **Polizza**.

Qualora un **Sinistro** fosse indennizzabile ai sensi della presente **Polizza** e anche di altra assicurazione a copertura del medesimo rischio stipulata con un'altra società assicuratrice appartenente al gruppo Chubb Limited, l'indennizzo prestato in forza di tale altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del Limite di Indennizzo previsto dalla presente **Polizza**, nonché viceversa.

Art. 7. Modifiche all'Assicurazione

Le eventuali modifiche al presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8. Diritto di Ispezione e Audit

L'**Assicuratore** ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare in qualsiasi momento, anche in modo continuativo, ispezioni, verifiche, controlli sullo stato del **Sito Assicurato** e prelevare campioni dallo stesso; per tali ispezioni l'**Assicurato** è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'esercizio di tale diritto e le risultanze delle ispezioni effettuate non implicano che il **Sito Assicurato** sia considerato sicuro dall'**Assicuratore** o che le sue condizioni siano considerate conformi a quanto previsto dalla legge in generale.

Art. 9. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente** o l'**Assicuratore** potranno recedere dalla presente **Polizza**. La relativa comunicazione dovrà essere inoltrata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata e avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dall'**Assicuratore**, lo stesso rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non goduto.

Art. 10. Surrogazione

L'**Assicuratore** che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili. L'**Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 C.C.).

Art. 11. Durata della Polizza – Tacito Rinnovo

In mancanza di disdetta inviata da una parte all'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso, la **Polizza** è rinnovata tacitamente per un nuovo **Periodo di Assicurazione**.

Art. 12. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del **Contraente/Assicurato**.

Art. 13. Sanzioni Economiche e Commerciali

L'**Assicuratore** non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'**Assicuratore** a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group Limited è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza Chubb European Group Limited è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni Paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Il Contraente

Chubb European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi



CONDIZIONI PARTICOLARI

Il **Contraente** dà atto che le condizioni di polizza Particolari, Aggiuntive, dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dall'**Assicuratore** ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341/1342 del Codice Civile.

Il Contraente**Chubb European Group Limited**
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi

Dichiarazioni dell'Assicurato/Contraente

Il **Contraente** dichiara di non essere a conoscenza di eventi, fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare sinistri anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all'indennizzo.

Il Contraente

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni dei seguenti articoli:

Norme che regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali:

- Art. 2 Esclusioni
- Art. 3 Validità Temporale della Copertura (Claims Made)
- Art. 4 Estensione Territoriale
- Art. 5 Sinistri in Serie
- Art. 6 Datazione dell'Evento
- Art. 7 Inserimento di Nuovo Sito
- Art. 8 Limite di Indennizzo
- Art. 9 Franchigia
- Art. 10 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro – Gestione del Sinistro – Spese Legali

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- Art. 02 Legge Applicabile e Foro Competente
- Art. 05 Obblighi Specifici in caso di Sospensione o Cessazione dell'Attività Assicurata o Alienazione del Sito Assicurato
- Art. 06 Altre Assicurazioni
- Art. 08 Diritto di Ispezione e Audit
- Art. 11 Durata della Polizza – Tacito Rinnovo
- Art. 13 Sanzioni Economiche e Commerciali

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo, contenente la Nota informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Fascicolo Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Fascicolo Informativo ed eventualmente a derogare quanto disciplinato precedentemente.

Il Contraente

Allegato 1

SOS Green 72h Chiama Chubb – Servizio di Consulenza Ambientale

La presente nota ha lo scopo di informare il **Contraente** sulla possibilità di accedere a un Servizio di Consulenza Ambientale fornito da una società esterna all'**Assicuratore** e dallo stesso selezionata ai fini della messa in sicurezza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**.

In seguito a un **Evento di Inquinamento**, l'**Assicurato** potrà, qualora interessato, avvalersi di un Servizio di Consulenza Ambientale. Il servizio si riferisce a un **Sinistro** che, ai sensi della **Legge a Tutela dell'Ambiente**, renda necessario l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**.

All'**Assicurato** che:

- denunci il **Sinistro** all'**Assicuratore** entro le 72 ore dal momento di accadimento dell'**Evento di Inquinamento**, e
- concordi e si attenga alle indicazioni del Consulente Ambientale indicato dall'**Assicuratore**,

l'**Assicuratore** concederà, in caso di **Sinistro** indennizzabile, una riduzione della **Franchigia** pari al 25%, da applicare agli altri importi risarcibili.

In caso di **Sinistro** indennizzabile, i costi per le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente** saranno a carico dell'**Assicurato** e, previa conferma dell'operatività della **Polizza** da parte dell'**Assicuratore**, verranno rimborsati dall'**Assicuratore** all'**Assicurato**.

In caso di **Sinistro** non indennizzabile, rimarranno a carico dell'**Assicuratore** i soli costi relativi al Servizio di Consulenza Ambientale.

Si richiama l'attenzione del **Contraente** su quanto segue:

- a) l'**Assicurato** non è tenuto ad avvalersi del Servizio di Consulenza Ambientale sopra indicato e l'**Assicuratore** non sarà in alcun modo parte degli accordi che l'**Assicurato** e il Consulente Ambientale potranno concludere;
- b) il Consulente Ambientale è un soggetto esterno all'**Assicuratore** e non è un suo agente o rappresentante;
- c) l'**Assicuratore** non si assumerà alcuna responsabilità per i servizi resi dal Consulente Ambientale, né sarà titolare di alcun diritto o alcuna obbligazione o responsabilità eventualmente prevista dagli accordi tra l'**Assicurato** e il Consulente Ambientale. Qualunque diritto od obbligazione in relazione a tali accordi, comprese fatturazioni, compensi e servizi resi, spettano solo all'**Assicurato** e al Consulente Ambientale.

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951- Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.